

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Consiglio Regionale

"Nuova disciplina sull'assegnazione di autisti, automezzi di rappresentanza e di servizio all'interno delle Amministrazioni pubbliche e degli enti da esse controllati, del Friuli Venezia Giulia."

Trieste, 12 settembre 2011

Egredi Colleghi,

la questione di un razionale utilizzo delle cosiddette "auto blu" non è certo la prima volta che viene posta all'attenzione, non solo di questa Assemblea, ma anche a quella dell'opinione pubblica.

Tuttavia mai come in questo periodo, contrassegnato da particolari necessità di risparmio, occorre intervenire incisivamente su questo tipo di spesa pubblica, per ottenere il maggior contenimento possibile dell'esborso pubblico in questo settore.

L'esigenza è ancora più sentita se si considera che l'utilizzo degli automezzi di servizio è visto dall'opinione pubblica come un vero e proprio privilegio: dipendenti, imprenditori, pensionati fanno giornalmente i conti con parcheggi, traffico, deviazioni e divieti stradali di ogni genere e proprio chi "delibera" le norme per il traffico ne diventa esentato. A tutto questo si aggiunge il complesso meccanismo di utilizzo delle auto di servizio per il pubblico impiego, dove talora – a causa di vecchi regolamenti ancora in vigore, "non è possibile" guidare le auto dell'ente e si è "obbligati" a chiedere il servizio di trasporto. Si pensi cosa succederebbe (e quanto costerebbe!) se in un'azienda privata il dipendente chiamato a una piccola trasferta dovesse utilizzare l'auto aziendale "dotata" di autista (perché non è autorizzato all'uso diretto).

Certamente deve essere possibile – come in qualunque realtà produttiva – l'utilizzo di mezzi di servizio (con la dovuta cautela), così come deve essere possibile il rimborso delle spese sostenute per l'uso del proprio autoveicolo per ragioni di servizio (secondo l'attuale e morigerata normativa), ma deve essere assolutamente vietato il trasporto con conducente per qualunque situazione ordinaria. La possibilità di avere a disposizione un automezzo di rappresentanza con relativo autista deve essere ridotto assolutamente al minimo, per le sole ragioni di massima rilevanza istituzionale o di oggettivo grande uso istituzionale dell'automezzo.

Dunque fine del trasporto con autista nella stragrande maggioranza dei casi per Regione, Province, Comuni, società controllate, enti strumentali di ogni tipo. Fine del trasporto con autista e fine dell'acquisto di auto per il servizio con autista, nonché rimansionamento del personale fino ad ora utilizzato per il mero servizio di conduzione autoveicoli.

Non si dica che poi capiterà che "bisogna cercare parcheggio e perdere tempo", o che "è difficile guidare e poi affrontare incontri pesanti". Tutto il mondo fa così, non vedo perché politici o alti amministratori debbono essere esentati da questo onere ... anzi sarà uno stimolo per migliorare le infrastrutture di parcheggio (che in qualche comune sono veramente insufficienti) ed eliminare divieti e diavolerie stradali con cui ogni giorno la gente fa i conti e ai quali "qualcuno" può invece spesso derogare.

Con questi fini è presentata questa proposta di legge, con l'obiettivo di creare una disciplina unica di rango legislativo che, con un approccio semplice, riesca a definire con chiarezza quali sono i limiti – ridottissimi - entro i quali è possibile usufruire di un autista e di un automezzo di rappresentanza, chiarendo poi la possibilità di uso di automezzi di servizio, rigorosamente senza conducente.

Posto poi che l'esigenza di risparmio e razionalizzazione non si limita alla sola Amministrazione regionale ma anche a tutti quegli enti che in qualche modo dalla Regione dipendono e sui cui la regione esplica la sua capacità normativa, l'ambito applicativo di questa proposta di legge si estende anche alle amministrazioni provinciali, a quelle comunali, nonché alle agenzie, gli enti e le società che in qualche modo fanno riferimento alla nostra Regione o agli Enti locali, per evitare che una svolta razionalizzatrice a livello centrale non abbia poi un riscontro a livello periferico.

La struttura di questa proposta di legge è semplice e articola in quattro parti.

La Parte I – Introduzione: è composta di tre articoli e delimita quale è l'ambito di applicazione

della presente legge, indicando verso quali soggetti tale disciplina si applica. Si tratta in sostanza di tutti i dipendenti, consulenti, lavoratori atipici e prestatori occasionali dell'Amministrazione regionale, delle Province, dei Comuni, degli Enti, Agenzie, nonché tutti i membri del Consiglio regionale, dei Consigli provinciali, di quelli comunali e delle relative Giunte compresi Sindaci e Presidenti. Sempre in questa parte è stabilito uno dei principi cardine della proposta: l'espresso e tassativo divieto di far svolgere funzioni di mera conduzione ad un autista su automezzi di servizio.

La Parte II – Autisti e automezzi di rappresentanza è composta da tre articoli e disciplina tassativamente quali siano i soggetti che possono essere titolari di un automezzo di rappresentanza (e quali siano i soggetti che possono assegnare tali automezzi), unico genere di autoveicolo a poter essere guidato da un autista. Coloro che possono accedere a questo tipo di servizio speciale, in ragione del ruolo istituzionale e del grande numero di chilometri che sono costretti a percorrere in ragione delle loro mansioni sono sostanzialmente il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale. Agli Assessori della Giunta regionale che ritengono di dover viaggiare, per ragioni di servizio, per più di 70.000 chilometri in un anno è data la possibilità di fare richiesta di un automezzo di rappresentanza con autista; tuttavia qualora poi non raggiungano tale cifra, saranno obbligati a versare i tre quarti dello stipendio di un autista alla Regione. Questo – facendo salve situazione temporanee e straordinarie - di fatto esclude ogni altro soggetto che riferisce alla Regione e agli enti locali dalla possibilità di utilizzo di automezzi con conducente.

La Parte III – Automezzi servizio è formata da un solo articolo e si limita a specificare come chi sia destinatario di un automezzo di servizio non possa essere destinatario di un autista e come, d'ora in poi tutte le Amministrazioni, Enti, Agenzie, Aziende di cui alla presente legge dovranno preferire, nell'allestire il loro parco automezzi, veicoli ecologici. Viene inoltre specificata la possibilità di rimborso chilometrico per chi utilizza l'auto propria per ragioni di servizio. Si ricorda che l'attuale normativa prevede un rimborso morigerato e tale da coprire solo i costi vivi di viaggio.

La Parte IV – Disposizioni finali e transitorie consta di tre articoli e dispone il rimansionamento di eventuali autisti dipendenti in eccesso e la conseguente revisione del quadro di personale dei soggetti interessati dalla normativa. Trovano spazio, inoltre, in questa sezione, le norme relative alle direttive di applicazione della presente legge per ciò che concerne le società controllate dalla regione e dagli enti locali.

Considerando le esigenze impellenti di risparmio, la generale necessità di dare un forte segnale austerità all'opinione pubblica e le ragioni di buon senso che hanno ispirato la redazione del presente progetto di legge, se ne auspica la più celere e condivisa approvazione.

Capo I – Introduzione e finalità

Art. 1 (finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la finalità di ridurre i costi della politica e migliorare il rapporto tra Cittadino e Sistema pubblico, attua una revisione del sistema di utilizzo degli automezzi della Regione e di tutti gli altri enti pubblici il cui ordinamento è soggetto alla competenza legislativa della Regione, volta alla morigeratezza e all'adeguamento delle abitudini degli enti pubblici a quelle delle società private.

Art. 2 (ambito d'applicazione)

1. La presente legge si applica ai seguenti enti:

- a) Regione, enti ed agenzie regionali;
- b) enti locali del Friuli Venezia Giulia;
- c) enti del servizio sanitario regionale;
- d) altri enti pubblici il cui ordinamento è soggetto alla competenza legislativa della Regione.

2. La presente legge si applica agli amministratori e ai titolari di cariche elettive presso gli enti di cui al comma 1, nonché a chiunque presti servizio presso gli enti medesimi, sia in base ad un rapporto di lavoro subordinato, che in base a rapporti che non comportano vincolo di subordinazione, ovvero al personale somministrato in regime di lavoro interinale.

Art. 3 (spostamenti di servizio e automezzi dotati di autista)

1. E' fatto divieto in ogni caso di utilizzare personale con la mera funzione di autista negli spostamenti effettuati con automezzi di servizio.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, è ammesso l'utilizzo di un automezzo di servizio con autista solo nel caso di spostamenti di almeno quattro persone escluso l'eventuale conducente all'interno dello stesso mezzo e con il medesimo itinerario.

3. Resta fermo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di servizi di protezione e vigilanza in materia di sicurezza personale.

Capo II – Automezzi di rappresentanza e autisti

Art. 4 (Assegnatari di automezzi di rappresentanza e di relativo autista)

1. Sono assegnatari di un automezzo di rappresentanza, in deroga al divieto di cui all'articolo 5, comma 2:

- a) il Presidente della Regione;
- b) il Presidente del Consiglio regionale.

2. Gli Assessori regionali che prevedono, nell'arco di un anno del loro mandato e per fini istituzionali, di percorrere almeno settantamila chilometri, possono chiedere di essere dispensati dal divieto di cui all'articolo 5, comma 2, con provvedimento del Presidente della Regione. In tal caso, l'Amministrazione regionale provvede a fornire all'Assessore richiedente un automezzo di rappresentanza e il corrispondente servizio di autista.

3. Non possono essere assegnati a nessun titolo automezzi di rappresentanza a soggetti diversi da

quelli di cui al comma 1, fatta eccezione per quanto stabilito dal comma 6.

4. E' facoltà di ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 optare, in luogo dell'assegnazione di un automezzo di rappresentanza, per l'utilizzo di un proprio automezzo.

5. Ai soggetti di cui al comma 1 in caso di esercizio della facoltà di cui al comma 4 e agli Assessori non richiedenti l'automezzo di rappresentanza di cui al comma 2 compete un rimborso spese forfetario quantificato secondo i criteri previsti per i Consiglieri regionali per la circoscrizione più lontana dal capoluogo regionale.

6. I soggetti di cui all'articolo 2 comma 1, possono, in limitate, straordinarie e temporanee circostanze, per comprovate esigenze istituzionali, acquisire e assegnare temporaneamente automezzi di rappresentanza con relativo conducente, per un periodo di tempo limitato alla sola durata della comprovata esigenza.

Art. 5

(assegnazione di automezzi di rappresentanza)

1. Solo coloro che sono assegnatari di un automezzo di rappresentanza si avvalgono di personale addetto alle mere funzioni di autista che provvede alla conduzione dell'automezzo.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, è fatto divieto di assegnare a qualunque dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 un automezzo di rappresentanza, qualunque sia la forma in base alla quale tale assegnazione avviene e indipendentemente dal fatto che l'autista assegnato sia dipendente da un'Amministrazione pubblica, da una società o altro soggetto di diritto che all'Amministrazione pubblica tali servizi fornisce.

3. Il divieto di cui al comma 2 del presente articolo non si applica per gli spostamenti effettuati all'interno del territorio di Roma Capitale, della Città di Bruxelles e ai tragitti da e per gli aeroporti che a queste città riferiscono.

Art. 6

(modalità di controllo e trasparenza)

1. Delle acquisizioni di cui all'articolo 4 comma 6 è fatta annotazione in un apposito registro tenuto e aggiornato a cura dell'Amministrazione acquisente.

2. Nel caso in cui un Assessore regionale, assegnatario di un automezzo di rappresentanza, non raggiunga la quota di chilometri stabilita dall'articolo 4 comma 2 nell'arco di un anno di mandato, è tenuto a pagare alla Regione una somma pari a tre quarti della retribuzione media lorda annua di un autista dipendente dalla Regione.

3. La Giunta regionale, con proprio regolamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per il calcolo dei chilometri percorsi di cui all'articolo 4 comma 2 e per la manutenzione del registro di cui al comma 1, e per eventuali altre necessità di coordinamento e utilizzo degli automezzi di rappresentanza.

4. I Consiglieri regionali hanno diritto di visionare tutti i registri di cui al comma 1 mantenuti dai soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 della presente legge.

5. I Consiglieri provinciali hanno diritto di visionare i registri di cui al comma 1 del presente articolo tenuti dalla propria Amministrazione provinciale e da quelle comunali nel suo territorio incluse.

6. I Consiglieri comunali hanno diritto di visionare i registri di cui al comma 1 del presente articolo, tenuti dalla propria Amministrazione comunale.

Capo III – Automezzi di servizio

Art. 7

(automezzi di servizio e caratteristiche ecologiche)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono essere assegnatari o utilizzatori di un automezzo di servizio da parte degli enti di appartenenza.
2. Sono esclusi dall'assegnazione di un automezzo di servizio i destinatari di un automezzo di rappresentanza.
3. Gli enti di cui all'articolo 2 comma 1 nella predisposizione del proprio parco automezzi acquisiscono preferibilmente automezzi a basso impatto ambientale, consumi limitati e possibilmente dotati di dispositivi per l'abbattimento o l'azzeramento delle emissioni di gas combustibili nell'atmosfera.
4. In alternativa all'uso di automezzi di servizio, è sempre possibile l'utilizzo di autoveicoli personali con conseguente rimborso chilometrico alle normali condizioni previste dalla normativa di riferimento.
5. Con regolamento di esecuzione della presente legge sono specificati criteri e modalità di controllo dell'utilizzo delle autovetture di servizio in dotazione alla Regione e agli enti regionali. Gli altri enti soggetti all'applicazione della presente legge provvedono in base ai rispettivi ordinamenti.

Capo IV – Disposizioni finali e transitorie

Art. 8

(rimansionamento degli autisti e criteri di utilizzo degli automezzi)

1. Il numero di autisti a disposizione degli enti di cui all'articolo 2 comma 1, qualunque sia il vincolo giuridico in base al quale sono disposizione e fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 4 comma 6, non può superare il doppio di quello degli automezzi di rappresentanza a loro disposizione.
2. Ove, in ragione della presente legge, si renda necessario un rimansionamento degli autisti in servizio presso la Regione e gli enti regionali, la Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, provvederà ad assegnare il personale in eccedenza a nuovi incarichi.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo, provvedono con proprie determinazioni a dare seguito a quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 9

(obbligo di estensione alle società partecipate)

1. La Regione e gli Enti locali si attivano al fine di ottenere la cessazione dell'utilizzo di personale addetto alla mera funzione di autista, e l'adeguamento del parco auto ai criteri di cui all'articolo 8, all'interno delle società in cui posseggono, singolarmente o collettivamente, direttamente o indirettamente una partecipazione di controllo.
2. L'azione di cui al comma 1 è esercitata attraverso i poteri d'indirizzo che alla Regione o all'Ente locale derivano in ragione della partecipazione di quote o azionaria che detiene.
3. L'azione di cui al comma 1 da parte di Regione ed Enti locali è altresì finalizzata a evitare l'utilizzo, con le mere funzioni di autista, di personale non dipendente dalla società, ma fornito alla stessa da un soggetto terzo.
4. Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le società di cui al comma 1 che non si dovessero ancora essere adeguate ai criteri ivi previsti, sono evidenziate all'interno del sito internet delle Amministrazioni pubbliche, operanti all'interno della Regione, che in quelle società

detengono una partecipazione azionaria o di quote.

5. La menzione di cui al comma precedente dovrà inoltre contenere notizie, qualora disponibili, riguardanti i soggetti nei confronti dei quali gli autisti sono a disposizione, la composizione del parco autoveicoli, e il costo annuale riferito a tali indicazioni.

6. La disciplina del presente articolo non si applica alle società "in house" della Regione e degli Enti locali, per le quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla presente legge riferite agli enti predetti.

Art. 10

(disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4 comma 5 della presente legge, per quanto concerne i soggetti di cui al comma 1 lettere a) e b) e comma 2 dell'articolo medesimo, fanno carico all'unità di bilancio XXXXXXXX e del capitolo YY nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno ZZZZ con la denominazione "KKKKKKKKKK".